

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**sulla disciplina dell'armamento e degli**  
**strumenti di autotutela per il personale del**  
**Corpo di Polizia Municipale.**

# INDICE

## CAPO I GENERALITÀ, NUMERO E TIPOLOGIA DI ARMI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Tipologia delle armi in dotazione
- Art. 3 Numero delle armi in dotazione

## CAPO II PRESIDI TATTICI DIFENSIVI DIVERSI DALLE ARMI

- Art. 4 Strumenti di autotutela. Dotazione e modalità di assegnazione

## CAPO III MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

- Art. 5 Servizi svolti con l'arma da fuoco
- Art. 6 Assegnazione dell'arma da fuoco
- Art. 7 Modalità di porto dell'arma da fuoco
- Art. 8 Servizi di collegamento, rappresentanza e missioni
- Art. 9 Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

## CAPO IV TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI DA FUOCO

- Art. 10 Doveri dell'assegnatario
- Art. 11 Consegna e deposito dell'arma da fuoco
- Art. 12 Ritiro cautelare dell'arma da fuoco
- Art. 13 Prescrizioni per la sicurezza
- Art. 14 Registri obbligatori

## CAPO V ADDESTRAMENTO AL TIRO CON ARMA DA FUOCO

- Art. 15 Addestramento al tiro obbligatorio e idoneità al maneggio delle armi da fuoco
- Art. 16 Addestramento al tiro facoltativo

## CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 17 Norme di rinvio
- Art. 18 Norme transitorie
- Art. 19 Entrata in vigore e pubblicazione

# **CAPO I**

## **GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge 7 marzo 1986, n. 65, “Legge-quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale” e del Decreto del Ministero dell’Interno 4 marzo 1987, n.145, “Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza”, le dotazioni, l’armamento ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Monsummano Terme, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Sono comunque fatte salve le disposizioni della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, la dotazione per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, degli strumenti di autotutela (c.d. presidi difensivi) in attuazione della Legge Regione Toscana 3 aprile 2006, n. 12 e ss. mm. “Norme in materia di polizia comunale e provinciale”.
3. L’armamento in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale in relazione al tipo di servizio prestato.
4. Con appositi ordini di servizio il Comandante emana le ulteriori norme tecniche e di dettaglio che saranno ritenute necessarie o opportune per l’applicazione del presente regolamento e, in particolare, per assicurare e adeguare le misure di sicurezza.
5. Qualsiasi comportamento doloso o colposo in violazione al presente regolamento ovvero alle altre norme che regolano la materia, a prescindere da eventuali conseguenze penali, cagiona di diritto l’avvio di procedimento disciplinare a carico del trasgressore.

### **Articolo 2**

#### **Tipologia delle armi in dotazione**

1. L’arma da fuoco corta in dotazione agli appartenenti al Corpo, da scegliersi all’atto dell’acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale ovvero tra quelle classificate come armi comuni da fuoco dal Banco nazionale di prova di cui all’articolo 11, comma 2°, della L. 18 aprile 1975 n.110, è la pistola a funzionamento semiautomatico di calibro 9 mm, sia per il personale maschile che per il personale femminile.
2. Nei casi di scorta e rappresentanza, nonché nei servizi di guardia d’onore, in occasione di feste o cerimonie pubbliche il personale del Corpo di polizia Municipale, impegnato in detti servizi, può essere dotato di sciabola di cui all’articolo 4, comma 3° lettera a), del Decreto del Ministero dell’Interno 4 marzo 1987 n. 145.

### **Articolo 3**

#### **Numero delle armi in dotazione**

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, o almeno di un’arma, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi presso il Comando dovuti, a titolo esplicativo, a pensionamenti, ritiri cautelari o riconsegna dell’arma.

2. Il numero complessivo delle cartucce in dotazione al Corpo di Polizia Municipale è nel massimo quello consentito dalle vigenti disposizioni in materia e comunque non inferiore alla somma delle cartucce necessarie al completamento dei caricatori delle armi da fuoco in dotazione e dei relativi caricatori di riserva.
3. Il Corpo di Polizia Municipale può essere inoltre dotato di massimo due sciabole, il cui uso è riservato ai soli servizi di rappresentanza (guardia d'onore), in occasione di feste o cerimonie pubbliche. La loro assegnazione è effettuata in via occasionale, mai continuativamente. Dette sciabole sono custodite all'interno della stanza di sicurezza presente nel Comando.
4. Il Comandante denuncia, ai sensi dell'articolo 38 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, le armi acquistate per il Corpo di Polizia Municipale alla Questura di Pistoia.

## **CAPO II**

### **PRESIDI TATTICI DIFENSIVI DIVERSI DALLE ARMI**

#### **Articolo 4**

##### **Strumenti di autotutela. Dotazione e modalità di assegnazione**

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, possono essere dotati di strumenti di autotutela (c.d. presidi difensivi), diversi dalle armi, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali e per la tutela dell'incolumità personale.
2. I presidi tattici difensivi sono quelli disciplinati, in conformità alla normativa statale, dall'art. 10 del Regolamento Regionale adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 2 marzo 2009, n. 6/R e ss.mm. "Regolamento in attuazione dell'articolo 12 della Legge Regionale 3 aprile 2006, n. 12 relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale".
3. I presidi difensivi possono costituire dotazione individuale o veicolare.
4. L'assegnazione e l'impiego dei presidi difensivi di cui all'articolo 10, comma 1°, lettera a) e b) del Regolamento Regionale 2 marzo 2009 n. 6/R e ss.mm., è subordinato allo svolgimento e superamento di uno specifico corso di addestramento organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale o da altro ente/struttura accreditata. Gli strumenti di cui alle lettere b) e d) sono assegnati individualmente ed in via continuativa.
5. Il Comandante, ai sensi dell'articolo 1, comma 3°, del presente regolamento, dispone, anche attraverso appositi provvedimenti od ordini di servizio, in merito alle modalità di assegnazione, porto, trasporto, impiego e addestramento. In ogni caso l'acquisto e l'assegnazione dei presidi difensivi deve risultare da apposito registro sul quale siano riportate anche le sostituzioni delle parti soggette a consumo o deterioramento.
6. L'operatore, cui sono stati assegnati individualmente e continuativamente i presidi difensivi, ha l'obbligo di portarli sempre con sé nell'espletamento di tutti i servizi indicati dal successivo art. 5 avendo l'obbligo di collocarli correttamente sul cinturone di servizio. L'operatore dovrà avere cura dei presidi difensivi allo stato affidati. Il personale in servizio presso gli uffici interni è, di massima, esentato dal porto dei presidi difensivi.
7. La diligente custodia consiste anche nell'applicazione, sempre e comunque, delle misure di sicurezza previste per il maneggio dei presidi difensivi.

8. La manutenzione semplice dei presidi difensivi assegnati individualmente e continuativamente è di competenza del singolo operatore, mentre per gli altri il Comandante individuerà di volta in volta gli operatori che se ne dovranno interessare.
9. I presidi difensivi non assegnati individualmente e continuativamente vengono custoditi all'interno della stanza di sicurezza.
10. L'uso improprio o non giustificato da presupposti di fatto e/o di diritto, o la mancata corretta e diligente custodia di quanto sopra assegnato comporta, oltre all'attivazione del procedimento disciplinare, l'immediata revoca del provvedimento di assegnazione.
11. L'assegnazione dei presidi difensivi è soggetta, comunque, alla disciplina di cui ai successivi articoli 11 e 12 del presente regolamento.

### **CAPO III**

#### **MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA DA FUOCO**

##### **Articolo 5**

##### **Servizi svolti con l'arma da fuoco**

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, nell'ambito del territorio di appartenenza ovvero del territorio in cui si trovino ad operare, espletano tutti i servizi di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa, di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza con l'arma da fuoco in dotazione, ivi compresi anche i servizi di piantone e centrale operativa.
2. Sono prestati con l'arma da fuoco in dotazione i servizi di collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato, previsti dall'articolo 3 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, quelli disciplinati dalle Leggi 26 marzo 2001 n. 128 e 24 luglio 2008 n. 125, nonché da ogni altra norma in materia, salvo sia diversamente disposto dalle competenti Autorità di concerto con il Comandante del Corpo.
3. Coloro che prestano servizio interno (uffici) sono, di massima, esentati dal porto dell'arma da fuoco in dotazione, ma su disposizione del Comandante possono essere chiamati a prestare servizio armati.
4. L'appartenente al Corpo di Polizia Municipale al quale non sia stata assegnata o sia stata ritirata, per qualsiasi ragione, l'arma da fuoco e così ogni operatore che presta servizio a tempo determinato può svolgere i sottoelencati servizi senza l'arma da fuoco in dotazione, purché con l'opportuna dotazione dei presidi difensivi e solo in orario diurno:
  - servizi di regolazione del traffico, di sbarramento o deviazione della circolazione stradale;
  - attività di accertamento delle violazioni statiche al Codice della Strada;
  - attività connesse alla rilevazione dei sinistri stradali;
  - attività di accertamento e verifica della normativa residenziale;
  - attività di notificazione di atti amministrativi.
5. Salvo diverse disposizioni sono esonerati dal porto dell'arma da fuoco e dei presidi difensivi in dotazione quegli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale che siano comandati in servizi di rappresentanza (guardia d'onore) in occasione di feste o cerimonie pubbliche.

## **Articolo 6**

### **Assegnazione dell'arma da fuoco**

1. Per le finalità del presente regolamento il singolo operatore, cui viene assegnata l'arma da fuoco, viene denominato “assegnatario”.
2. L'arma da fuoco dotata di due (2) caricatori e delle relative cartucce è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale:
  - a) cui è stata conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte del Prefetto di Pistoia;
  - b) che siano in possesso dei requisiti psico-fisici previsti dalla legge, attestati dall'apposita certificazione medica rilasciata, con spese a carico dell'Amministrazione Comunale in osservanza delle disposizioni del Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998 e ss.mm.;
  - c) che abbiano superato il prescritto corso di addestramento al tiro con conseguimento del certificato di idoneità al maneggio delle armi.
3. L'arma da fuoco viene assegnata al singolo operatore con provvedimento del Comandante, che ne rinnova l'assegnazione annualmente dopo aver verificato il mantenimento dei presupposti che hanno dato luogo all'assegnazione iniziale. Tale provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Pistoia, alla Questura ed al Commissariato di P.S. o alla Stazione dei Carabinieri del luogo di residenza, e di eventuale domicilio, dell'assegnatario.
4. Il provvedimento di assegnazione iniziale dell'arma da fuoco ed il numero di matricola della stessa devono essere trascritti nella tessera di riconoscimento dell'operatore, che è tenuto a portare con sé.
5. Il rifiuto al ritiro ed al porto dell'arma da fuoco comporta l'avvio del procedimento disciplinare a carico di colui che oppone il rifiuto e, previa proposta del Comandante, la possibilità di cambio di profilo ed assegnazione ad altro servizio comunale per impossibilità di pieno impiego all'interno del Corpo di Polizia Municipale per cause dipendenti dalla volontà dello stesso operatore.
6. L'assegnazione dell'arma da fuoco in via continuativa non pregiudica l'obbligo del deposito della stessa nell'apposita cassetta di sicurezza blindata, assegnata individualmente, quando si effettuino i servizi indicati all'articolo 5, comma 3° e 5°, del presente regolamento.
7. Qualora il Corpo ne venga dotato, le sciabole utilizzate per i servizi di cui all'articolo 3, comma 3°, primo punto, sono consegnate dal Comandante o dall'Ufficiale di turno, agli operatori comandati per i servizi di rappresentanza (guardia d'onore), prima dell'inizio del servizio e rese alla fine del servizio stesso.
8. Il Comandante può disporre una revisione straordinaria dell'assegnazione dell'arma da fuoco a seguito di ogni qualificata segnalazione di eventi o condotte che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso o della permanenza dei requisiti psico-fisici, nonché dei requisiti tecnico-pratici nel tiro e nel maneggio delle armi da fuoco e di affidabilità richiesti dalla legge. Il Comandante all'uopo richiede l'esibizione, entro il termine di tre (3) mesi, di una rinnovata:
  - certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi da fuoco;
  - certificazione tecnica di idoneità al tiro ed al maneggio delle armi da fuoco.
9. Tutte le spese e gli oneri richiesti per ottenere le certificazioni necessarie per le finalità del presente regolamento sono a carico dell'Ente.
10. All'esito il Comandante adotta i provvedimenti inibitori del caso, salvo i provvedimenti cautelari di cui all'articolo 12.

**Articolo 7**  
**Modalità di porto dell'arma da fuoco**

1. Durante il servizio gli assegnatari portano l'arma da fuoco in dotazione, nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato nel fusto, senza cartuccia camerata, senza le sicure manuali inserite (qualora l'arma ne sia dotata) ed il cane non deve essere armato. Il porto viene completato da un altro caricatore di riserva (pieno) alloggiato nell'apposito porta-caricatore correttamente assicurato al cinturone di servizio.
2. Per l'arma da fuoco assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio di competenza e nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento. In questo caso l'arma è portata in modo non visibile come nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, l'appartenente al Corpo di polizia Municipale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi. Le modalità di porto sono quelle indicate al comma precedente.
3. Il Comandante e gli Ufficiali, ma anche altro personale autorizzato dal Comandante, possono portare l'arma da fuoco in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme. Il Comandante, ancorché in uniforme, porta l'arma esclusivamente nei casi in cui ne ravvisi la necessità.
4. Non possono essere portate in servizio armi da fuoco diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono esserne alterate le caratteristiche delle stesse e delle cartucce.
5. E' fatto divieto di estrarre l'arma da fuoco in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio.
6. Senza valido motivo è vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma da fuoco a terzi, ovvero, permettere che sia maneggiata da altre persone, salvo quanto previsto dal presente regolamento.
7. Il personale che svolge servizio di corpo di guardia, piantone e centrale operativa può essere esentato dall'obbligo di portare l'arma da fuoco nella fondina esterna all'uniforme, ma ha l'obbligo di tenerla nelle immediate disponibilità ovvero di portarla con le stesse modalità previste per il servizio in abiti borghesi. Medesime disposizioni possono riguardare anche il personale in servizio presso gli uffici interni.

**Articolo 8**  
**Servizi di collegamento, rappresentanza e missioni**

1. I servizi di collegamento, rappresentanza e missione, nonché i servizi derivanti da attività istituzionali, quali il collegamento con altre autorità o enti che hanno sede fuori dal territorio comunale (esempio: prefetture, questure, altre forze di polizia, polizie locali, enti locali, altri enti, ecc...), la consegna di documenti, la traduzione di persone in stato di arresto o fermo, le attività di polizia amministrativa, di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza ovvero i servizi svolti su delega dell'Autorità Giudiziaria espletati dagli appartenenti al corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, al di fuori del territorio comunale, sono svolti di massima senza l'arma da fuoco in dotazione e i presidi difensivi in dotazione.
2. Il porto dell'arma da fuoco è consentito agli operatori in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

**Articolo 9**  
**Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto**

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale comunale per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o strutture di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di norma senza l'arma in dotazione. Tuttavia il Sindaco o il Comandante della Polizia Locale del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'articolo 4 della Legge 7 Marzo 1986, n.65, che un contingente o tutto il personale inviato per soccorso o in supporto effettui il servizio in uniforme e munito dell'arma in dotazione.
2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni del presente regolamento.
3. Nei casi previsti dai commi che precedono, il Comandante del Corpo di Polizia Municipale comunica, al Prefetto di Pistoia ed a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il numero degli operatori di polizia autorizzati a prestare tale servizio con l'arma in dotazione, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.
4. I presidi difensivi, di cui all'articolo 4 del presente regolamento, vengono sempre portati nell'espletamento dei suddetti servizi, poiché non assimilabili alle armi.

**CAPO IV**  
**TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI DA FUOCO**

**Articolo 10**  
**Doveri dell'assegnatario**

1. L'appartenente al Corpo di Polizia Municipale cui è consegnata l'arma da fuoco in via continuativa deve:
  - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi della stessa, nonché le sue condizioni e lo stato delle cartucce assegnate;
  - b) custodirla diligentemente, curarne la manutenzione e la pulizia semplice;
  - c) segnalare immediatamente al Comandante o all'Ufficiale di turno ogni inconveniente relativo al suo funzionamento;
  - d) presentarla al Comandante, dietro ogni specifica richiesta, al fine di verificarne la manutenzione o per altra motivata causa;
  - e) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi da fuoco;
  - f) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro.
2. L'assegnatario dell'arma da fuoco deve in particolare:
  - a) astenersi da qualsiasi esibizione della stessa sia con estranei, che tra colleghi;

- b) in caso di porto dell'arma presso la residenza o il domicilio, custodire l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, in osservanza delle norme di sicurezza vigenti e delle regole di ordinaria diligenza e prudenza, comunque fuori dalla portata di terzi, in particolare dei minori;
- c) evitare di abbandonarla all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave e all'interno degli armadietti presenti negli spogliatoi;
- d) tenerla durante il servizio nella scrupolosa osservanza delle specifiche disposizioni eventualmente dettate dal Comandante e dal presente regolamento;
- e) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni di tiro;
- f) salvo quanto previsto al comma 1°, lettera d), non consegnarla, anche temporaneamente, a terzi, ovvero permetterne il maneggio;
- g) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza e diligenza nel maneggio e detenzione delle armi da fuoco;
- h) fare immediata denuncia all'autorità di pubblica sicurezza in caso di suo smarrimento o di furto, di parti di essa o delle cartucce, dandone contestuale immediata comunicazione al Comandante o all'Ufficiale di turno;
- i) comunicare tempestivamente al Comandante ogni variazione di residenza o domicilio.

### **Articolo 11** **Consegna e deposito dell'arma da fuoco**

1. A seguito del provvedimento di assegnazione il Comandante o l'Ufficiale dallo stesso eventualmente designato consegna, unitamente ai caricatori ed alle relative cartucce all'assegnatario previa annotazione nel registro di cui al successivo articolo 14. Detta operazione deve avvenire nei giorni successivi al superamento del corso di addestramento al tiro.
2. Premesso che, ai sensi di quanto dispone il comma 4 dell'art. 12, D.M. 04.03.1987 n. 145, la Polizia Municipale di Monsummano Terme non è obbligata a dotarsi di locale armeria, l'assegnatario che non intende portare l'arma da fuoco presso la propria residenza o domicilio può depositarla alla fine del servizio giornaliero, sotto la propria responsabilità e nell'osservanza della dovuta diligenza nella custodia delle armi da fuoco, nell'apposita cassetta di sicurezza blindata, assegnata individualmente e dotata di serratura tipo cassaforte, ubicata all'interno della stanza di sicurezza. Al suo interno la pistola deve essere riposta e conservata scarica, cioè senza il caricatore innestato nel fusto e senza cartuccia camerata; di massima anche il caricatore di riserva deve essere custodito al suo interno.
3. L'arma da fuoco, unitamente ai caricatori ed alle relative cartucce, deve essere immediatamente riconsegnata al Comandante, nei seguenti casi:
  - a) quando l'assegnatario non sia più in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
  - b) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
  - c) all'atto del cambiamento di profilo professionale;
  - d) quando sia stato revocato il provvedimento d'assegnazione;
  - e) nelle ipotesi di cui agli articoli 6 e 12;

- f) quando siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione;
- g) quando l'assegnatario non sia risultato idoneo alle esercitazioni di tiro e maneggio delle armi da fuoco ovvero non abbia partecipato nell'anno al corso di lezioni tecnico-pratiche di tiro di cui al successivo articolo 15;
- h) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto di Pistoia.

## **Articolo 12**

### **Ritiro cautelare dell'arma da fuoco**

1. Il Comandante, ovvero, in caso di indifferibilità ed urgenza, l'Ufficiale di turno, possono procedere al ritiro cautelare dell'arma da fuoco in dotazione al singolo operatore, nonché dei caricatori e delle relative cartucce, quando siano accaduti fatti, si siano manifestati comportamenti o siano in atto situazioni tali da far risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.
2. Il Comandante dispone con proprio provvedimento motivato il ritiro cautelare dell'arma da fuoco in dotazione, nonché dei caricatori e delle relative cartucce, quando l'assegnatario non dia, per condizioni di salute o comportamento piena garanzia di affidabilità ovvero quando ciò sia ritenuto opportuno, ragionevole e giustificato.
3. Il Comandante, con provvedimento motivato, dispone altresì il ritiro cautelare di quanto al comma precedente quando:
  - a) l'assegnatario cui sia stato richiesto di esibire, entro il termine di tre (3) mesi, il rinnovo della certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi da fuoco, non abbia provveduto o la certificazione abbia dato esito negativo,
  - b) l'assegnatario, in caso di mancato superamento del corso di cui al successivo articolo 15, comma 1°, lettera b), non abbia superato positivamente le ulteriori lezioni suppletive di esercitazione al tiro e maneggio delle armi da fuoco.
4. Tutte le spese e gli oneri richiesti per ottenere le certificazioni necessarie alle finalità del presente regolamento sono a carico del Comune.

## **Articolo 13**

### **Prescrizioni per la sicurezza**

1. Le operazioni di carico e scarico nonché la pulizia delle armi devono avvenire in luogo sicuro ed idoneo allo scopo ed in condizioni di assoluta sicurezza, tali da garantire l'incolumità propria e altrui. Per questa incombenza nella stanza di sicurezza potrà essere collocato idoneo dispositivo di carico e scarico delle armi da fuoco, il cui utilizzo verrà disciplinato tramite apposita disposizione del Comandante.
2. Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al Corpo devono essere sostituite su disposizione del Comandante qualora, a seguito di segnalazione dell'assegnatario, il consegnatario o sub consegnatario, previa accurata verifica, ne ravvisino la necessità e comunque ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad un'immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. La sostituzione avviene a cura del consegnatario o sub consegnatario, eventualmente previo apposito acquisto.
3. Il consegnatario e/o il sub consegnatario, per i fini di cui al comma precedente, effettuano comunque scrupolosi controlli a scadenza periodica.

4. Le munizioni in dotazione al Corpo, sono sostituite previo nuovo acquisto su disposizione del Comandante qualora, a seguito di verifica periodica o straordinaria, il consegnatario e/o il sub consegnatario ne ravvisino la necessità.
5. Le munizioni sostituite possono essere utilizzate nei tiri di addestramento solamente se a seguito di un'accurata verifica del consegnatario si presentino in condizioni tali da poter essere utilizzate senza alcun pericolo per l'utilizzatore; in caso contrario devono essere versate all'apposito servizio artificieri dell'Esercito Italiano.

#### **Articolo 14** **Registri obbligatori**

1. Il consegnatario ed il sub-consegnatario devono curare la tenuta dei seguenti registri:
  - a) *inventario delle armi in dotazione*, contenente data dell'operazione, marca e modello, numero di matricola, provenienza, fornitore e destinazione, ovvero altre informazioni necessarie;
  - b) *registro di consegna delle armi da fuoco*, contenente data dell'operazione, marca e modello, numero di matricola, estremi del provvedimento, soggetto affidatario, tipo di operazione, ovvero altre informazioni necessarie;
  - c) *registro delle munizioni*, contenente data dell'operazione, dati dell'acquisto, numero di munizioni e gli elementi identificativi dell'affidatario o riconsegnate;
  - d) *inventario dei "presidi difensivi"*, contenente data dell'operazione, elementi identificativi dello strumento e del fornitore, nonché eventuale scadenza degli strumenti soggetti ad usura e deterioramento, ovvero altre informazioni necessarie;
  - e) *registro di consegna dei "presidi difensivi"*, contenente data dell'operazione, elementi identificativi dello strumento, tipologia di assegnazione ed estremi dell'assegnatario, ovvero altre informazioni necessarie.
2. Le pagine del registro di cui al punto a) del presente articolo devono essere preventivamente numerate e vidimate dal Sindaco, mentre tutti gli altri registri sono numerati e vidimati dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
3. Su detti registri non possono farsi cancellazioni o abrasioni, gli errori devono essere corretti in modo da consentire la lettura di quanto vi era precedentemente scritto.
4. La tenuta dei suddetti registri può essere effettuata anche su supporto informatico con l'osservanza delle garanzie di sicurezza in materia.

### **CAPO V** **ADDESTRAMENTO AL TIRO CON ARMA DA FUOCO**

#### **Articolo 15** **Addestramento al tiro obbligatorio e idoneità al maneggio delle armi da fuoco**

1. Gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito la necessaria formazione ed il dovuto addestramento tecnico-operativo:
  - a) *formazione e addestramento iniziale*, propedeutico all'assegnazione dell'arma da fuoco e consistente in almeno tre (3) lezioni teorico-pratiche;

- b) *formazione e addestramento continuo*, necessario per confermare l'idoneità al tiro con l'arma da fuoco e consistente in almeno tre (3) lezioni teorico-pratiche da effettuarsi ogni anno successivamente alla formazione iniziale.
2. Tali attività devono essere svolte presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi da fuoco. Il tempo impiegato per effettuare l'addestramento tecnico-operativo di cui al presente articolo è ricompreso nell'orario di lavoro.
  3. A tal fine il Comandante, nell'eventuale quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalla Regione Toscana e dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale, può stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale.
  4. In caso di fruizione dei servizi delle sezioni del tiro a segno nazionale, il Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, alla locale sezione del tiro a segno nazionale ai sensi dell'art. 1 della legge 28 maggio 1981, n. 286.
  5. Le esercitazioni di tiro vengono registrate su apposite "schede di tiro" firmate dall'istruttore di tiro e controfirmate dall'operatore in addestramento. In sostituzione delle stesse può essere predisposto un apposito "libretto di tiro" sul modello in uso presso le Forze di Polizia dello Stato.
  6. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi nonché del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145, sono comunicati al Prefetto di Pistoia.
  7. Gli appartenenti al Corpo, muniti del tesserino di riconoscimento di cui al presente regolamento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei giorni stabiliti, fuori del Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

#### **Articolo 16** **Addestramento al tiro facoltativo**

1. Qualora gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza ed assegnatari in via continuativa dell'arma da fuoco corta, manifestino la necessità di effettuare esercitazioni di tiro, di partecipare a competizioni ed a corsi di formazione ulteriori rispetto a quelli obbligatori ed in poligoni diversi da quello convenzionato, possono presentare specifica richiesta al Comandante al fine di ottenere la necessaria autorizzazione. Detti operatori, muniti della tessera di riconoscimento, purché comandati o richiedenti ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma da fuoco in dotazione nei giorni stabiliti, fuori dal Comune di Monsummano Terme fino alla sede del poligono e viceversa.
2. L'autorizzazione, emessa dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, deve essere sempre portata al seguito nelle suddette occasioni.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi le spese sostenute saranno ad esclusivo carico dell'operatore.

#### **CAPO VI** **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 17** **Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della legge 7 marzo 1986, n° 65, del D.M. 4 marzo 1987, n° 145, del D.M.18 agosto 1989, n° 341, della legge 18

aprile 1975, n° 110, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n° 773 e di ogni altra disposizione vigente che regoli la materia.

2. Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate le previgenti disposizioni contenute nel Regolamento comunale per i servizi prestati con armi dagli appartenenti alla Polizia Municipale, approvato con Delibera CC n.437 del 10 dicembre 1987.

### **Articolo 18**

#### **Norme transitorie**

1. In fase di prima applicazione, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, ai quali è stata conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza ed assegnatari della pistola d'ordinanza in via continuativa, dovranno conseguire l'apposita certificazione medica, rilasciata in osservanza delle disposizioni del Decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1998, entro sei (6) mesi dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento. Tutte le spese e gli oneri richiesti per ottenere le certificazioni necessarie per le finalità del presente regolamento sono a carico del Comune di Monsummano Terme.

### **Articolo 19**

#### **Entrata in vigore e pubblicazione**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo (15) giorno successivo a quello della sua esecutività.
2. Il presente regolamento è comunicato al Prefetto di Pistoia ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145, il quale, ai sensi dell'art. 11 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, lo comunica al Ministero dell'Interno.